



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 97 del 25 Giugno 2020

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

**DAL 22 GIUGNO APRE LA SECONDA FINESTRA
PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Da lunedì 22 giugno a domenica 28 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.B. È POSSIBILE INSERIRE LA PROPRIA DOMANDA FINO ALLE ORE 20:00 DEL 28 GIUGNO 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/fondo-perduto/it/home/>

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/?fbclid=IwAR0OxsbjfCUr1maHJPEmbzM5hTYRLysf50j9bUHHJ5mPv2yY0nUJ_DKktAQ

La necessaria attestazione di attività svolta e del numero degli atleti tesserati può essere richiesta al Segr. Diletta Mancini tramite mail all'indirizzo: d.mancini@figc.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO DISPOSITIVO N. 86/CFA 2019/2020 REG. DEL 22 GIUGNO 2020)

La Corte Federale d'Appello, composta da:

Mario Luigi Torsello Presidente
Angelo De Zotti Componente (relatore)
Maurizio Fumo Componente

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2020, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito del reclamo n. 115 proposto dalla società A.S.D. Torna Maglie in data 19.02.2020 il seguente

DISPOSITIVO

La Corte Federale d'Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. TOMA MAGLIE, lo dichiara inammissibile.
Dispone la trasmissione della decisione al Presidente Federale.

Dispone altresì la comunicazione alle parti con PEC.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A DEL 23 GIUGNO 200)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì **31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**

b) **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);**

- **dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);**

- **dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE 63 DEL 23 GIUGNO 200)

OGGETTO: Protocollo d'Intesa AIAC/LND

La Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il Protocollo d'Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il **1° Marzo ed il 30 Giugno 2020** così disponendo:

a) la **Società** provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio 2020;

b) nel caso in cui l'accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020, ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la Società provvederà altresì al pagamento della mensilità di Marzo 2020;

nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;

in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall'allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27;

c) il **Tecnico** tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;

d) l'importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come “Decreto Rilancio” – sarà coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.

Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale n. 217/A del 10 Giugno 2020, integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell'11 Giugno 2020.

In ragione dell'entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell'obbligatorietà dell'Allenatore abilitato in alcune categorie dell'attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l'inserimento di una norma transitoria volta a consentire l'esercizio dell'attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. SVINCOLI ARTICOLO 108

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati dal 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F.

CORSO UEFA C ON-LINE DELLA PUGLIA

Lunedì 22 giugno 2020 parte il Corso UEFA C online, bandito dal Settore Tecnico con CU n. 332 del 28 maggio 2020.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. con CU n. 332 del 28/5/2020 e con CU n.332 bis indice i Corsi per Allenatori Giovani Calciatori e ne affida l'attuazione in Puglia al Settore Giovanile e Scolastico.

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l'attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l'obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8. L'elenco dei candidati è stato creato dal Comitato Regionale LND Puglia, ed inviato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. al Settore Tecnico della F.I.G.C. entro la data del 16 giugno 2020.

Il Settore Giovanile e Scolastico regionale ha ricevuto dal ST l'elenco dei 60 ammessi, convocandoli ad adempiere a quanto previsto per l'ammissione al corso. In caso di rinunce, si provvederà a scorrere l'elenco ricevuto dal ST.

Questi i 60 corsisti ammessi al momento al corso, anche a seguito delle rinunce di TESTINI Simone e SCHITO Luigi:

N.	Cognome	Nome
1	ALLIGRI	PAOLO SALVATORE
2	ANTONICELLI	GIULIANO
3	APRILE	MICHELE
4	BALDASSARRE	FRANCESCO
5	BARBATO	DANIELE
6	BELLINO	VALENTINO
7	BELVISO	SAVERIO
8	BORGIA	VINCENZO
9	BRUNO	DANTE
10	BUCCOLIERI	FRANCESCO
11	CAMPA	BENIAMINO
12	CARRER	DAIANA
13	CARUSO	FILIPPO
14	CASAMASSIMA	FULVIO
15	CECI	ANTONIO
16	CIUFFREDA	MICHELE
17	COLUCCIA	GIACOMO
18	COSMANO	GIACOMO
19	DE LUCA	STEFANO
20	DIPAOLA	GIOVANNI
21	EPIFANI	ANDREA
22	ESPOSITO	GIUSEPPE
23	FURNO	DAVIDE MARIO
24	GATTO	BIAGIO
25	LAMANNA	PIERO
26	LECCE	IVAN
27	LICCI	SERGIO
28	MACCIONE	FABRIZIO
29	MAIO	GIOVANNI
30	MANDORINO	STEFANO
31	MARSEGLIA	PIERO
32	MARZANO	GIAMPIERO
33	MASELLA	CIRO
34	MASSA	VINCENZO
35	MELPIGNANO	COSIMO
36	MIGGIANO	VINCENZO
37	MINETOLA	VITTORIO
38	MISCHITELLI	ANTONIO CLAUDIO
39	MORELLO	PIER PAOLO
40	NOVIELLI	FABRIZIO
41	PASQUADIBISCEGLIE	LUCA
42	PERRACCHIO	VINCENZO
43	PINO	RICCARDO
44	POLLINO	SALVATORE

45	RAGNO	CLAUDIO
46	RICCIARDI	RENATO MICHELE
47	RIFORMATO	MASSIMO
48	ROMANO	GIORGIO
49	SAMMARCO	ANNIBALE
50	SANSIVIERO	CARLO ANDREA
51	SCANDAMARRE	MICHELE
52	SCHIRINZI	LUCA EMANUELE
53	SILVESTRI	MATTEO
54	SPADA	FRANCESCO
55	SPORTELLI	FRANCESCO
56	STEA	VITANTONIO
57	STEFANINI	ORAZIO ANTONIO
58	VENTURA	ALESSANDRO
59	VINO	MICHELE
60	ZONILE	BALILLA

Responsabile del Bando: Settore Tecnico FIGC

Responsabile dell'elenco dei candidati: Comitato Regionale LND

Responsabile dell'organizzazione del Corso: Settore Giovanile e Scolastico Puglia

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 97 F.I.G.C. - S.G.S. del 12 Giugno 2020

CENTRI ESTIVI/CAMPI ESTIVI 2020

Come previsto dal CU n.1 SGS, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Allegato Comunicato ufficiale e modello di domanda.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di svolgimento
ASD LA QUERCIA	C.S. "La Quercia" S.C. del Rosario, 12 – PUTIGNANO (BA)	Dal 15/06/2020 al 31/07/2020
ASD ATLETICO MANDURIA	C.S. "S. Anna" Via Magna Grecia, 29 – MANDURIA (TA)	Dal 22/06/2020 al 31/07/2020
ASD ALTO SALENTO	C.S. "C. Laserra" – AVETRANA (TA)	Dal 01/07/2020 al 31/08/2020

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD SAN PAOLO LEVANTE	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	25-29 Giugno 2020	Dalle 18:00alle 20:00
ASD SAN PAOLO LEVANTE	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	2 Luglio 2020	Dalle 18:00alle 20:00

COMUNICATO UFFICIALE N. 98

F.I.G.C. – S.G.S. del 16/06/2020

RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI

Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per sottoporre a prova giovani calciatori all'interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell'attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi Protocolli attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l'attività di allenamento consentita dalle predette norme è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza l'allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di svolgimento degli stessi sport di squadra, i Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali non possono ovviamente essere autorizzati.

In allegato Comunicato Ufficiale n. 98

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL DISPOSITIVO EMESSO E PUBBLICATO A SEGUITO DELLA RIUNIONE DEL 23/06/2020

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. SAVA – U.G. MANDURIA SPORT del 1/3/2020

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPO e con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI e dell'Avv. Livio COSTANTINO quali componenti, nella riunione del 23 Giugno 2020 ha adottato, in camera di consiglio, la seguente decisione con riferimento al Reclamo proposto dalla Società A.S.D. SAVA e dai Sigg.ri Carlo Vasco e Angelo Maraglino avverso le decisioni nei loro confronti emesse dal Giudice Sportivo contenute nel Comune Ufficiale n. 83 C.R. Puglia del 05/03/2020, a mezzo delle quali venivano comminate :

- a) la sanzione dell'Ammenda di Euro 600,00 a carico della Società A.S.D. Sava;
- b) la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive a carico di Carlo Vasco;
- c) la sanzione per 4 giornate effettive nei confronti di Angelo Maraglino.

Esaminati gli atti ufficiali ;

letto il reclamo innanzi citato;

uditi i difensori dei reclamanti nel corso della riunione del 23/06/2020 in cui il reclamo è stato trattato in camera di consiglio, i quali hanno ampiamente argomentato e concluso per il pieno accoglimento dello stesso; considerato che le argomentazioni addotte dai difensori dei reclamanti, esposte dapprima nell'atto di impulso del Procedimento e, successivamente, anche nel corso della riunione in camera di consiglio del 23/06/2020, non appaiono ad avviso di Questa Corte condivisibili;

ritiene di dover respingere il reclamo in forza della seguente:

MOTIVAZIONE

Con il gravame proposto si è chiesta, da tutti i reclamanti, la riduzione delle predette sanzioni inflitte dal Giudice sportivo, perché ritenute di misura eccessiva rispetto alla gravità delle infrazioni addebitate, rispettivamente, alla Società A.S.D. Sava e ai predetti suoi calciatori, con riferimento alla gara A.S.D. Sava - U.G. Manduria Sport Campionato Regionale Promozione disputatasi in data 01/03/2020, a Sava, presso il campo comunale "Camassa". Vero è che la parametrizzazione della misura di tutte le predette sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, nella fattispecie, appare del tutto congrua alla gravità delle condotte addebitabili a ciascun reclamante, sì come emerge, palesemente, da tutti gli atti ufficiali di gara, ed, in particolare, dal Referto del direttore di gara Sig. Di Carlo Paolo con pedissequo supplemento di rapporto, nonché dal Rapporto del suo assistente di gara del 01/03/2020 Sig. Pierluigi Mazzairelli, atti facenti fede privilegiata, fino a prova contraria, avverso i quali nessun riscontro probatorio oggettivo è stato prodotto dalla difesa di tutti i reclamanti.

In particolare, per quanto riguarda la Società A.S.D. Sava, da detti atti ufficiali, a pieno riscontro di quanto argomentato dal Giudice Sportivo, emerge che, effettivamente, al minuto 22 del secondo tempo di gioco della gara in interesse, dal settore occupato dai tifosi del Sava, veniva lanciata una bottiglia piena di acqua, con relativo tappo, che finiva dentro il terreno di gioco, in una parte che, seppur non occupata dalla terna arbitrale e da calciatori delle due squadre, finiva, comunque, nelle vicinanze degli stessi, costituendo, pertanto, senza dubbio, un pericolo incombente per la loro incolumità fisica.

In aggiunta, effettivamente, dal supplemento di rapporto stilato dal direttore di gara, si riscontra come persone non ricomprese in distinta, sostavano, illegittimamente, durante il primo tempo della partita presso lo spogliatoio e dietro la panchina della squadra locale, seppur dietro una recinzione.

Il direttore di gara invitava ripetutamente il capitano del Sava a far allontanare tali soggetti da quei luoghi a loro interdetti, ottenendo solo un parziale riscontro.

In particolare, poi, uno di tali soggetti, urlando, offendeva e protestava verso il direttore di gara, anche in dialetto, usando termini volgari e minacciosi.

Lo stesso, al termine della prima frazione di gioco, reiterava la sua deplorabile condotta, in quanto scrive l'arbitro: "*veniva inferocito verso di me*", sicché, solo allora, veniva allontanato dai dirigenti della Società Sava e, finalmente, poi, fatto uscire.

Senonché, al termine della gara, nessuno impediva, a costui di rientrare e continuare ad inveire verso il direttore di gara e i suoi assistenti con le seguenti parole: "*coglione, pezzo di merda, non capisci un cazzo*", sicché si rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri presenti per allontanarlo.

Verosimilmente, come, ritenuto dall'arbitro, tali soggetti in questione erano riconducibili, in qualche modo, proprio al novero della Società ospitante, perché indossavano nell'occasione materiale tecnico con logo e scritta "A.S.D. Sava" e non a semplici tifosi della stessa, come opinato dai suoi difensori, perché se è vero che chiunque poteva aver acquistato tramite il *merchandising* della società quell'abbigliamento, è, ancor, più vero, che appare assai difficile credere che molteplici soggetti, recanti tutti quell'abbigliamento riconducibile alla società di casa, potessero sostare in una zona a loro interdetta, eludendo la vigilanza del personale addetto e dei carabinieri, senza che fossero, in effetti, in qualche maniera, riconducibili all'organigramma della società ospitante.

Sicché al riguardo, neppure, può ritenersi sussistente l'attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. c) C.G.S. invocata al riguardo dalla difesa della società reclamante.

In ogni caso, resta il fatto dirimente che, fino a prova contraria, che i reclamanti non hanno prodotto, trattavasi, per l'appunto, di soggetti non autorizzati, perché non in distinta, che sostavano in zone a loro vietate, di cui, in particolare, uno, addirittura, si rendeva reiteratamente protagonista delle plurime deprecabili condotte denunciate dal direttore di gara.

La gravità e il numero delle predette condotte, comunque addebitabili alla Società A.S.D. Sava, ad avviso dei decidenti, rendono condivisibile appieno la misura della irrogata sanzione di euro 600,00 di ammenda comminata dal Giudice Sportivo.

Quanto al calciatore Vasco Carlo, ugualmente, a riscontro di quanto ritenuto dal Primo Giudice, risulta, dal referto arbitrale, che costui, dopo essere stato ammonito, non solo continuava a protestare contro l'arbitro, ma, circostanza gravissima, "*veniva a sbattere con il suo petto su quello*" dello stesso, e non contento di ciò, lo offendeva con parole in dialetto come: "*sei un coglione*".

Tenuto conto che il predetto era il capitano della squadra ospitante, ritiene questa Corte che la misura della sanzione inflitta dal Giudice sportivo, nella fattispecie (5 giornate di squalifica effettiva), sia appena sufficiente a ripagare l'alto disvalore di siffatta riprovevole condotta posta in essere da questo reclamante.

Al riguardo, assolutamente prive di pregio, perché non provate e prive di riscontro, appaiono le giustificazioni addotte dalla difesa in favore della richiesta riduzione di detta sanzione (il Vasco si avvicinava solamente all'arbitro per protestare, seppure con eccessiva foga, senza in alcun modo venire in contatto con lui; l'arbitro essendo di Pescara, laddove il calciatore era della provincia di Taranto, con ogni probabilità aveva mal interpretato le sue parole perché da costui pronunciata in dialetto).

Quanto, infine, al calciatore Angelo Maraglino, parimenti, la motivazione addotta dal Giudice di prima istanza trova pieno conforto, sia nel referto stilato dal Sig. Di Carlo, che nel rapporto vergato dal suo assistente Sig. Mazzei, atteso che il primo ha scritto che costui, al minuto 35 del primo tempo, veniva espulso per aver mostrato il dito medio in maniera offensiva e provocatoria contro la tifoseria avversaria, e, prima di uscire dal campo, ripeteva con fare minaccioso le seguenti offese *“pezzo di merda e coglione”*, il secondo ha riportato che lo stesso, appena espulso dall'arbitro, mentre lasciava il terreno di gioco, proferiva, con sguardo minaccioso nei suoi confronti, le su dette parole: *“sei un coglione! Sei un fantasma faccia di cazzo!”*.

Il Maraglino, pertanto, poneva in essere, nell'occasione, plurime e reiterate condotte disciplinarmente sanzionabili, che rendono parimenti condivisibile il *quantum* della squalifica a lui irrogata (4 giornate continuative).

Anche al riguardo le doglianze della difesa avverso il provvedimento reclamato, a fronte di detti testuali puntuali riscontri probatori, risultano infondate, non provate e neanche ardite (il Maraglino nell'occasione dopo essere stato espulso avrebbe proferito quelle parole ingiuriose non già nei confronti dell'arbitro prima, e dell'assistente di gara dopo, bensì, verso un ignoto spettatore che lo aveva grandemente insultato, in risposta al quale egli aveva indirizzato quel gestaccio, e che lui stesso aveva etichettato come *“fantasma”*, perchè come tale si nascondeva in mezzo agli altri tifosi avversari).

Tanto esposto, pertanto:

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione in premessa descritta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall'art. 51 C.G.S. vigente, provvedendo in merito al reclamo in esame:

DELIBERA

respingersi lo stesso nei confronti di tutti i reclamanti A.S.D. SAVA, Vasco Carlo e Maraglino Angelo e per l'effetto incamerarsi la relativa tassa di Euro 130,00, già versata con bonifico bancario dalla stessa Società A.S.D. SAVA.

Bari, lì 23/06/2020

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES

Si comunica che, a causa di errore di battitura la delibera riportata a pag. 20 del Comunicato Ufficiale n. 95 del 18 giugno 2020 inerente la gara A.S.D. POGGIARDO – A.S.D. ATLETICO TRICASE, deve invece intendersi A.S.D. POGGIARDO – A.S.D. ATLETICO RACALE così come di seguito riportato:

GARA: A.S.D. POGGIARDO– A.S.D. ATLETICO RACALE del 15/2/2020 (Reclamo della **A.S.D. ATLETICO RACALE** in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LEMANNO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 77 in data 20/2/2020 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione del Primo Giudice che va condivisa e confermata;

considerato che ai sensi dell'art. 50 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società **A.S.D. ATLETICO RACALE** e, per l'effetto, incamerarsi la tassa di € 130,00 versata con bonifico.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/06/2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci